



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**Alla Federazione Scacchistica Italiana**

**Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano**

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato ZANELLA Catia Pia (id FSI 135650)

Con segnalazione del 9 febbraio 2019 veniva riferito dall'Arbitro principale del torneo “Provinciale di Pistoia 2019” BETTAZZI Daniele (A.C.N.) quanto segue:

*“Torneo provinciale di Pistoia (ottavi di finale del CIA), 6 turni di gioco suddivisi in due settimane, martedì sera, venerdì sera e sabato pomeriggio. La sera del secondo turno, venerdì 9 febbraio, vengo informato da Paolo Fusari, giocatore e organizzatore della competizione, che la sua avversaria, Catia Pia Zanella, gli aveva appena comunicato la sua assenza per questo turno, proprio pochi minuti prima dell’orario previsto per l’inizio delle partite. Poiché la comunicazione dell’assenza è arrivata troppo tardi rispetto al limite previsto dal regolamento, ho lasciato invariato il turno, con la vittoria a forfait per Paolo Fusari. Chiedo a Fusari se la Zanella avesse dato altre informazioni riguardo la sua intenzione di proseguire il torneo. Fusari mi risponde che al telefono la Zanella gli aveva comunicato solo l’assenza per quel turno, e non altro. Decido quindi di lasciare la Zanella nell’accoppiamento del turno previsto per il giorno dopo, tuttavia il giorno seguente la Zanella non si presenta entro l’ora di tolleranza prevista dal bando del torneo, e, non avendo più sue notizie, viene esclusa dai turni successivi”.*

Non perveniva nota alcuna da parte dell’imputato.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale potrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il diritto di cui sopra spetta al giocatore per soli due turni, anche consecutivi, nell'ambito dello stesso torneo. L'annuncio di un'eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente”.*

L'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente. Il giocatore ritirato ingiustificatamente perde il diritto a qualunque premio e passaggio di categoria; le eventuali variazioni Elo positive verranno azzerate. Il ritiro di un giocatore deve essere citato dall'Arbitro principale nel rapporto finale di omologazione del torneo alla FSI, per la sua trasmissione agli Organi di giustizia”.*



# Federazione Scacchistica Italiana



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930**  
**Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta, in ogni caso, una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato ZANELLA Catia Pia.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 6/3/2019

**Il Giudice Sportivo Nazionale**